

PARTE PRIMA - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025


Premessa	13
Capitolo 1 - Disciplina generale	17
1.1 Disciplina fiscale	18
1.1.1 Il numero dei destinatari del Concordato Preventivo Biennale	19
1.1.2 Effetti economici e sociali di vantaggio per i destinatari del Concordato Preventivo Biennale	19
1.2 Finalità	20
1.3 Contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo	20
1.3.1 Redditi di lavoro autonomo	21
1.3.2 Redditi di impresa	22
1.4 Ambito di applicazione con la proposta di definizione biennale	23
1.4.1 Il “valore della produzione netta” ai fini dell’Irap	23
1.5 Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato	23
1.6 Elaborazione e adesione alla proposta di concordato	24
1.6.1 Elaborazione della proposta avviene sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria	25
Capitolo 2 - Contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	27
2.1 Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	28
2.2 Disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	29
2.3 Le specifiche	29
2.4 Le cause di esclusione	30
2.4.1 Soggetti esclusi	30
2.5 Effetti dell’accettazione della proposta	32
2.6 Gli adempimenti	36
2.7 Rinnovo del concordato	36
2.8 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato	37
2.8.1 Determinazione reddito d’impresa	37
2.9 Reddito d’impresa oggetto di concordato	38
2.9.1 Determinazione del reddito d’impresa	38
2.9.2 Esclusioni dalla determinazione del reddito d’impresa	39
2.9.3 Saldo netto	40
2.9.4 Perdite fiscali	40
2.9.5 Limite inferiore di reddito per l’applicazione del concordato	40
2.10 Valore della produzione netta oggetto di concordato	41
2.10.1 Valore della produzione netta (base imponibile)	41
2.10.2 Determinazione saldo netto	41
2.11 Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto	42
2.12 Rilevanza delle basi imponibili concordate	42

2.13 Determinazione degli acconti	43
2.13.1 Come versare gli acconti	43
2.14 Cessazione del concordato	44
2.15 Decadenza dal concordato	44
2.16 Violazioni di non lieve entità.....	45
Capitolo 3 - Contribuenti in regime forfetario	46
3.1 Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario	47
3.1.1 Disciplina del regime forfetario	47
3.1.2 Chiarimenti delle entrate sulla disciplina del regime forfetario	47
3.2 Cause di esclusione	50
3.3 Effetti dell'accettazione della proposta.....	51
3.4 Adempimenti.....	51
3.5 Rinnovo del concordato.....	51
3.6 Reddito oggetto di concordato	52
3.7 Effetti del concordato ai fini Iva.....	52
3.8 Rilevanza delle basi imponibili concordate	53
3.9 Determinazione degli acconti	53
3.10 Cessazione del concordato	53
3.11 Decadenza del concordato	54
3.12 Attività di accertamento.....	54
Capitolo 4 - Disposizioni di coordinamento	55
4.1 Disposizioni di coordinamento	56
4.2 Commissione di esperti	56
4.3 Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato	57
4.4 Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale	57
4.5 Chiarimenti	58
Capitolo 5 - Modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 ...	60
5.1 Disciplina generale	61
5.2 Modello Concordato Preventivo Biennale	61
Capitolo 6 - Modalità di calcolo	66
6.1 Software tuo ISA.....	67
6.2 Approvazione della metodologia relativa al Concordato Preventivo Biennale	67
6.3 Passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB.....	68
6.4 Determinazione della metodologia per la definizione della proposta della base imponibile concordataria.....	69
6.5 Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ϕ	70
6.6 Valutazione economica.....	71
6.7 Confronto con valori settoriali di riferimento	71
6.8 Criterio formulazione Irap	72
6.9 Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche.....	72

Capitolo 7 - Concordato Preventivo Biennale dopo il D.Lgs. 108/2024	74
7.1 Premessa.....	75
7.2 Programmi informatici per elaborazione proposta Concordato Preventivo	76
7.3 Requisiti di accesso al Concordato Preventivo Biennale.....	76
7.4 Ulteriori cause di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale	77
7.5 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato.....	77
7.6 Reddito d'impresa oggetto di concordato.....	78
7.7 Valore della produzione netta Irap oggetto di concordato	79
7.8 Rilevanza delle basi imponibili concordate	79
7.9 Determinazione degli acconti per i periodi oggetto di Concordato Preventivo.....	80
7.10 Regime opzionale con imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA.....	80
7.11 Cessazione del concordato	81
7.12 Decadenza dal concordato	81
7.13 Rilevanza delle basi imponibili oggetto di Concordato Preventivo per contribuenti forfetari.....	82
7.14 Determinazione degli acconti per periodi oggetto di concordato per contribuenti forfetari.....	82
7.15 Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i contribuenti forfetari.....	82
7.16 Cessazione del concordato per soggetti in regime forfetario	83
7.17 Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.....	83


Capitolo 8 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Concordato Preventivo Biennale.....	84
8.1 Aspetti generali.....	85
8.2 Le principali differenze tra il regime di Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti ISA e quello per i contribuenti forfetari.....	85
8.3 Principali differenze nell'applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i contribuenti ISA e per i forfetari	86
8.4 Condizioni ostative per l'accesso al Concordato Preventivo Biennale.....	87
8.5 Conseguenze dell'omesso pagamento del Concordato Preventivo Biennale.....	88
8.6 Conseguenze della violazione delle condizioni di accesso al CPB	89
8.7 Cause di cessazione del CPB.....	90
8.8 Condizioni ostative riferite al periodo d'imposta precedente per l'accesso al CPB	91
8.9 Condizioni di accesso al CPB relative ai debiti tributari e contributivi.....	91
8.10 Condizioni ostative riferite al periodo precedente per accedere al CPB	92
8.11 Condizioni ostative per l'accesso al CPB che riguardano la presentazione della dichiarazione dei redditi.....	93
8.12 Condizioni ostative relative a condanne penali per l'accesso al CPB.....	93
8.13 Sanzioni per dichiarazione mendace sull'assenza di condanne.....	94
8.14 Periodi d'imposta per la condizione ostativa sulle condanne penali	94
8.15 Requisiti di base per l'accesso al CPB.....	94
8.16 Condizioni ostative per l'accesso al CPB riferite al periodo d'imposta corrente.....	95
8.17 Cause di decadenza dal CPB	96
8.18 Cessazione del CPB per modifiche dell'attività economica.....	97

8.19 Conseguenze per il superamento della soglia dei ricavi durante il CPB per contribuenti ISA	98
8.20 Cause di esclusione dal CPB per condanne penali	99
8.21 Superamento della soglia dei ricavi durante il CPB per contribuenti in regime forfetario	99
8.22 Criteri di accesso al CPB.....	100
8.23 Cessazione del CPB per modifiche del regime fiscale	101
8.24 Requisiti per l'accesso al CPB per contribuenti forfetari.....	102
8.25 Requisiti per aderire al CPB nel biennio 2024-2025	103
8.26 Modalità di presentazione della proposta di concordato.....	104
8.27 Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.....	105
8.28 Condizioni ostative al CPB per i contribuenti ISA.....	106
8.29 Condizioni ostative al CPB per entrambi i regimi.....	107
8.30 Calcolo degli acconti per i contribuenti che aderiscono al CPB	108
8.31 Cosa succede al CPB se un contribuente in regime forfetario supera la soglia di ricavi?	109
8.32 Condizioni ostative al CPB per i contribuenti ISA nel primo anno di applicazione	109
8.33 Cause di decadenza dal CPB.....	111
8.34 Principali differenze tra le metodologie di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA e per quelli in regime forfetario	112
8.35 Condizioni ostative all'accesso al CPB per i contribuenti forfetari nel 2024.....	113
8.36 Requisiti per accedere al CPB per contribuenti che hanno superato la soglia di € 85.000 di ricavi/compensi nel 2023	114
8.37 Cosa succede ai contribuenti ISA che superano la soglia di € 7.746.853 di ricavi/compensi nel 2024?	114
8.38 Accesso al CPB per i contribuenti forfetari che superano la soglia di € 100.000	115
8.39 Termini di adesione al CPB per i contribuenti ISA.....	115
8.40 Cosa succede ai contribuenti forfetari che superano la soglia di € 150.000 di ricavi nel 2024?	116
8.41 Cause di esclusione dal CPB per i contribuenti forfetari.....	117
8.42 Cause di esclusione dal CPB per modifica attività dei contribuenti ISA.....	118
8.43 Adesione al CPB dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	119
8.44 Informazioni da dichiarare per l'adesione al CPB per contribuenti forfetari	119
Capitolo 9 - Regime di ravvedimento speciale	121
9.1 Aspetti generali.....	122
9.2 Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al Concordato Preventivo Biennale o ne decadono.....	122
9.3 Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale	123
9.4 Aspetti positivi e negativi del nuovo regime di ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB.....	124
9.5 Condizioni ostative al ravvedimento speciale per il periodo d'imposta 2018.....	125
9.6 Pagamento rateale dell'imposta sostitutiva	125
9.7 Conseguenze della mancata adesione o decadenza dal CPB	125
9.8 Casi in cui un contribuente può optare per il ravvedimento speciale nel contesto del Concordato Preventivo Biennale.....	126
9.9 Conseguenze del mancato pagamento di una rata del ravvedimento speciale	127
9.10 Requisiti per accedere al ravvedimento speciale	127

Capitolo 10 - FAQ Agenzia delle Entrate	129
10.1 Aspetti generali	130
10.1.1 Dichiarazioni integrative (art. 1 D.L. 14.11.2024, n. 167 - FAQ Agenzia delle Entrate del 9.12.2024).....	130
10.2 Principali categorie di contribuenti che possono beneficiare del Concordato Preventivo Biennale	132
10.3 Accesso al Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti forfetari	133
10.4 Condizioni per l'esclusione dal Concordato Preventivo Biennale	133
10.5 Casi specifici di applicazione del Concordato Preventivo Biennale	134
10.6 Applicazione dell'imposta sostitutiva per una sola annualità nel Concordato Preventivo Biennale	135
10.7 Accesso al Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti forfetari	135
10.8 Criteri per la soglia minima del debito residuo nel Concordato Preventivo Biennale...	135
10.9 Cosa succede se un contribuente forfetario supera la soglia di € 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli ISA?	136
10.10 Applicazione della norma sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il CPB	136
10.11 Pagamento della maggiorazione o imposta sostitutiva in caso di impresa familiare ...	137
Capitolo 11 - Termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale	138
11.1 Aspetti generali	139
11.2 Requisiti per l'adesione tardiva al Concordato Preventivo	139
11.3 Differenze tra l'adesione al Concordato Preventivo entro il 31.10.2024 e l'adesione tardiva	140
11.3.1 Limitazioni dell'adesione tardiva.....	140
11.3.2 Vantaggi dell'adesione tardiva.....	140
11.3.3 Dubbi sull'adesione tardiva.....	140
11.4 Le modifiche il D.L. 113/2024 riguardo al ravvedimento speciale	141
Capitolo 12 - Decreto correttivo Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 12.06.2025, n. 81)	142
12.1 Aspetti generali	143
12.1.1 Abrogazione Concordato Preventivo per i soggetti in regime forfetario.....	143
12.1.2 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il Concordato Preventivo Biennale.....	143
12.1.3 Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale.....	143
12.1.4 Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal Concordato Preventivo Biennale	144
12.1.5 Modifica del termine di adesione al Concordato Preventivo Biennale.....	144
12.1.6 Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale	144
12.1.7 Deduzione del costo del lavoro incrementale.....	144
12.1.8 Introduzione di soglie per le proposte di Concordato Preventivo Biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.....	145
12.1.9 Modifiche relative alle cause di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale ...	145
Appendice 	146

PARTE SECONDA - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

Premessa	154
Capitolo 13 - Disciplina generale.....	159
13.1 Disciplina fiscale	160
13.1.1 Effetti economici e sociali di vantaggio per i destinatari del Concordato Preventivo Biennale.....	161
13.2 Finalità.....	161
13.3 Contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.....	162
13.3.1 Redditi di lavoro autonomo	163
13.3.2 Redditi di impresa.....	164
13.4 Ambito di applicazione con la proposta di definizione biennale	164
13.4.1 Il “valore della produzione netta” ai fini dell’Irap	165
13.5 Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato	165
13.6 Elaborazione e adesione alla proposta di concordato	166
13.6.1 Elaborazione della proposta avviene sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria.....	167
13.6.2 Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente.....	168
13.6.3 Misure per graduare la proposta di concordato.....	168
13.6.4 Le modalità con cui aderire al concordato	169
Capitolo 14 - Contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale ..	170
14.1 Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale	171
14.2 Disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).....	172
14.3 Le specifiche	172
14.4 Le cause di esclusione.....	173
14.4.1 Soggetti esclusi	174
14.5 Effetti dell’accettazione della proposta	176
14.6 Gli adempimenti	180
14.7 Rinnovo del concordato	180
14.8 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato	181
14.8.1 Determinazione reddito d’impresa	181
14.9 Reddito d’impresa oggetto di concordato	182
14.9.1 Determinazione del reddito d’impresa.....	183
14.9.2 Esclusioni dalla determinazione del reddito d’impresa	183
14.9.3 Saldo netto.....	184
14.9.4 Perdite fiscali	184
14.9.5 Limite inferiore di reddito per l’applicazione del concordato	184
14.10 Valore della produzione netta oggetto di concordato	185
14.10.1 Valore della produzione netta (base imponibile)	185
14.10.2 Determinazione saldo netto	185
14.11 Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto	186
14.12 Rilevanza delle basi imponibili concordate	186
14.13 Determinazione degli acconti	187
14.14 Cessazione del concordato.....	188

14.15 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il Concordato Preventivo Biennale.....	188
14.16 Decadenza dal concordato.....	189
14.17 Violazioni di non lieve entità.....	189
Capitolo 15 - Disposizioni finali.....	191
15.1 Disposizioni di coordinamento.....	192
15.2 Commissione di esperti.....	192
Capitolo 16 - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione.....	194
16.1 Modulistica.....	195
Capitolo 17 - Modalità di calcolo.....	200
17.1 Software tuo ISA.....	201
17.2 Approvazione della metodologia relativa al Concordato Preventivo Biennale.....	201
17.3 Passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB.....	202
17.4 Determinazione della metodologia per la definizione della proposta della base imponibile concordataria.....	203
17.5 Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia 	204
17.6 Valutazione economica.....	205
17.7 Confronto con valori settoriali di riferimento.....	205
17.8 Criterio formulazione Irap.....	206
17.9 Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche.....	206
Capitolo 18 - Come cambia il Concordato Preventivo Biennale dopo il D.Lgs. 108/2024.....	208
18.1 Premessa.....	209
18.2 Programmi informatici per elaborazione proposta Concordato Preventivo.....	210
18.3 Requisiti di accesso al Concordato Preventivo Biennale.....	210
18.4 Ulteriori cause di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale.....	211
18.5 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato.....	211
18.6 Reddito d'impresa oggetto di concordato.....	212
18.7 Valore della produzione netta Irap oggetto di concordato.....	213
18.8 Rilevanza delle basi imponibili concordate.....	213
18.9 Determinazione degli acconti per i periodi oggetto di Concordato Preventivo.....	214
18.10 Regime opzionale con imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti ISA.....	214
18.11 Cessazione del concordato.....	215
18.12 Decadenza dal concordato.....	215
18.13 Rilevanza delle basi imponibili oggetto di Concordato Preventivo per contribuenti forfetari.....	216
18.14 Determinazione degli acconti per periodi oggetto di concordato per contribuenti forfetari.....	216
18.15 Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i contribuenti forfetari.....	216
18.16 Cessazione del concordato per soggetti in regime forfetario.....	217

Capitolo 19 - Tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Concordato Preventivo

Biennale raccolti nella circolare n. 9/E/2025218
19.1 Risposte ai quesiti219



Appendice operativa

Tavole di sintesi e Modulistica per studi di consulenza.

Parte prima

Concordato Preventivo Biennale 2024-2025

Premessa

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.02.2024, n. 43 il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, che fissa le nuove regole dell'accertamento tributario e la disciplina del Concordato Preventivo Biennale.

Il provvedimento è in vigore dal 22.02.2024, con la precisazione che le novità legate alla riforma dell'accertamento con contraddittorio preventivo avranno piena attuazione con gli atti emessi dal 30.04.2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Il provvedimento normativo dà attuazione delle disposizioni previste dall'art. 17 L. 111/2023 (la "Delega al Governo per la riforma fiscale") che dettano principi e criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto definitorio inedito rivolto ai contribuenti di minori dimensioni che grazie all'innovazione tecnologica e all'uso dei dati a disposizioni del Fisco, mira a semplificare gli adempimenti e a favorire, nel contempo, l'adempimento spontaneo.

Nell'ebook analizzeremo nel dettaglio le novità del Concordato Preventivo Biennale.

QUADRO COMPLESSIVO DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- Con riferimento all'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB), la disposizione introdotta con il D.Lgs. in commento si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:
 - **Capo I.** Sono individuate le disposizioni a carattere generale riferibili a tutte le tipologie di contribuenti per le quali si rende applicabile il CPB;
 - **Capo II.** Sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
 - **Capo III.** Sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
 - **Capo IV.** Sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell'articolato.

In attuazione della legge delega, l'**art. 6** del Capo I introduce l'istituto del CPB, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

- Nell'**art. 7** si prevede che, per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione biennale:
 - del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
 - del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap.

Nel successivo **art. 8** si prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il 1.04 di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Con provvedimento del direttore sono individuate i dati e le modalità mediante le quali i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate.

In particolare, viene previsto che con il decreto di cui all'**art. 9** sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di Concordato Preventivo Biennale. È, quindi, previsto che per il primo anno i software di calcolo del CPB siano resi disponibili entro il mese di aprile.

Nell'**art. 10**, presente al Capo II, è definito l'ambito soggettivo di applicazione del concordato relativo ai soggetti ISA anche attraverso l'individuazione di una serie di requisiti per l'accesso.

Nell'**art. 11** sono individuate le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato.

Nell'**art. 12** viene disposto che l'accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Nel successivo **art. 13** è disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

Nell'**art. 14** viene statuito che a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'art. 10 e in assenza di cause di esclusione di cui all'art. 11, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente art. 9, una nuova proposta di Concordato Preventivo Biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui al precedente art. 9, c. 3.

- Negli **artt. 15 e 16** si prevede che i redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e di impresa, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, sono rispettivamente:
 - quello di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, al netto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai cc. 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54, senza considerare i valori relativi plusvalenze e minusvalenze di cui ai cc. 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni di cui all'art. 5 del citato testo unico;
 - quello di cui all'art. 56 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'art. 66 del medesimo testo unico senza considerare i valori relativi a plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del predetto testo unico.

Nell'**art. 17** viene previsto che il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis e 8 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

All'**art. 18** è previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie, mentre al successivo **art. 19** viene disposto che, fermo restando quanto statuito agli artt. 15, 16 e 17, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Nell'**art. 20** si prevede che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Nell'**art. 21** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

Nell'**art. 22** sono individuate delle fattispecie in presenza delle quali il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso.

All'**art. 23**, Capo III, si prevede l'accesso al Concordato Preventivo Biennale anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, mentre al successivo **art. 24** è disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Nell'**art. 25** si stabilisce che l'accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Nell'**art. 26** viene disposto che, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Nell'**art. 27** viene statuito che decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 24, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente art. 9, una nuova proposta di Concordato Preventivo Biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire secondo quanto previsto al precedente articolo all'art. 9, c. 3.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato, ai sensi dell'**art. 28**, secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000.

Nell'**art. 29** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Con l'**art. 30** è disposto che gli eventuali maggiori o minori redditi determinabili secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Nell'**art. 31** è statuito che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia calcolato tenendo conto dei redditi concordati mentre nel successivo **art. 32**, sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

Si prevede, altresì, all'**art. 33**, che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifichi una delle condizioni previste nell'**art. 22** ove applicabili.

L'**art. 34**, Capo IV, prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'**art. 39** del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli artt. 22 e 33.

Nell'**art. 35** è previsto che per l'adesione al CPB non si applica la disciplina di cui all'**art. 2** D.L. 2.03.2012, n. 16. In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

È altresì previsto, dall'**art. 36**, che prima dell'approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la commissione di esperti di cui al c. 8 dell'**art. 9-bis** D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96. Il parere eventualmente espresso da tale commissione non ha natura vincolante.

Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell'applicazione del nuovo regime di Concordato Preventivo Biennale, la norma di cui all'**art. 37** dispone un maggior termine per i versamenti dell'acconto e del saldo in scadenza al 30.06 per i soggetti che adottato il regime concordatario.

Capitolo 1

Disciplina generale

1.1 Disciplina generale

Gli artt. da 6 a 37 del decreto in commento disciplinano il Concordato Preventivo Biennale, in attuazione dell'art. 17, c. 1, lett. g), punto 2, della legge delega al Governo per la riforma fiscale.

Tale istituto, finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi, nonché a favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, è rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, rientrano tra i soggetti di minori dimensioni destinatari del predetto istituto i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Ai fini dell'applicazione del concordato, l'Agenzia delle Entrate, mediante l'utilizzo delle reti telematiche e appositi programmi informatici, anche sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta.

Tale proposta viene messa a disposizione dei contribuenti.

L'accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate impegna lo stesso a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Il decreto delegato in commento, al Titolo II, agli artt. da 6 a 9 del Capo I, da 10 a 22 del Capo II, da 23 a 33 del Capo III e da 34 a 37 del Capo IV, introduce l'istituto e la relativa disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, tali disposizioni danno attuazione alle previsioni di cui all'art. 17, c. 1, lett. g), n. 2 della legge delega che, in un piano di riforma del procedimento di accertamento, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di nuovi istituti in grado di prevenire ex ante l'evasione fiscale, razionalizzare gli obblighi dichiarativi, innalzare la *tax compliance*, favorire l'adempimento spontaneo e migliorare il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, introducono, per i soggetti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, il Concordato Preventivo Biennale.

Tale istituto, al quale possono accedere anche i soggetti che aderiscono al regime forfetario, comporta l'impegno del contribuente di accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap formulata dall'Agenzia delle Entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dai contribuenti.

In caso di adesione al CPB, sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

È previsto, altresì, che l'adesione al concordato comporta, per i periodi di imposta oggetto del concordato, l'esclusione dagli accertamenti di cui all'art. 39 D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Infine, è prevista la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero abbia commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Per quel che concerne gli artt. da 6 a 37, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di fornire le risposte atte a superare, tra l'altro, le criticità connesse:

- all'esigenza di ridurre l'evasione fiscale, con particolare riferimento ai soggetti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- alla necessità di promuovere la fiducia e la collaborazione fra amministrazione e contribuenti nonché la certezza del diritto e dei rapporti, quali vettori per il corretto assolvimento degli obblighi tributari.

1.1.1 Il numero dei destinatari del Concordato Preventivo Biennale

Gli artt. da 6 a 37, che recano la disciplina del Concordato Preventivo Biennale, hanno come destinatari oltre all'Amministrazione Finanziaria nel suo complesso, i soggetti di minore dimensione esercenti attività d'impresa, arti o professioni residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, la disciplina in esame si rivolge a 2 specifiche tipologie di contribuenti:

- soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96 (soggetti ISA);
- soggetti che aderiscono al regime di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190 ("forfetari").

La platea potenzialmente interessata è la seguente:

- i contribuenti che aderiscono al regime forfetario nel periodo d'imposta 2021 (dati desunti dal terzo fascicolo del modello REDDITI delle persone fisiche, quadro LM, Sezione II, Regime forfetario, Determinazione del reddito) sono n. 1777830;
- i contribuenti che applicano gli ISA nel periodo d'imposta 2021 (dati desunti dal modello ISA parte integrante dei modelli REDDITI) superano i 2,5 milioni.

1.1.2 Effetti economici e sociali di vantaggio per i destinatari del Concordato Preventivo Biennale

Nelle intenzioni dell'Amministrazione Finanziaria l'istituto del CPB ha effetti economici e sociali positivi sui soggetti destinatari, in quanto determina un risparmio di tempi e costi, contribuisce a rendere il sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, a beneficio dei contribuenti (imprese e professionisti), facilitando e promuovendo il rapporto di fiducia e collaborazione fra questi e l'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, tale istituto consente di prevenire fenomeni evasivi e, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'interoperabilità delle banche dati, di ridurre il rischio di falsi positivi, con impatti economici e sociali positivi sia per l'Amministrazione Finanziaria in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto all'evasione sia per i cittadini in termini di riduzione degli oneri su di essi gravanti.

1.2 Finalità

Il decreto (D.Lgs. 12.02.2024, n. 13) dispone che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di incentivare la *tax compliance*, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere ad un Concordato Preventivo Biennale.

Il Titolo II del D.Lgs. disciplina l'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i soggetti di minore dimensione, di cui all'art. 17, c. 1, lett. g), n. 2) L. 9.08.2023, n. 111.

In sintesi, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta di CPB, che il contribuente può accettare vincolandosi, per il biennio oggetto di concordato, all'obbligo di dichiarare gli importi concordati in relazione:

- ai redditi derivanti dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- al valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Possono accedere al CPB le imprese ed i lavoratori autonomi sotto qualsiasi forma giuridica che siano soggetti agli ISA ivi, compresi i forfetari e i minimi.

SOGGETTI CHE NON POSSONO ACCEDERE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Non possono accedere al CPB i soggetti con ricavi o compensi oltre € 5.164.569, nonché le attività per le quali non sono elaborati ISA.

1.3 Contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo

La norma (art. 6 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13) prevede che, all'esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, viene istituito il Concordato Preventivo Biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

SINTESI DELLE FASI OPERATIVE

1. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, anche avvalendosi dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, appositi programmi informatici di ausilio all'elaborazione e all'accettazione della proposta di CPB.
2. I contribuenti che intendono aderire alla proposta di CPB trasmettono all'Agenzia delle Entrate l'accettazione della proposta.
3. L'accettazione può essere effettuata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute.
4. Con l'accettazione il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai 2 periodi d'imposta oggetto di concordato.
5. L'eventuale reddito, o valore della produzione netta, effettivamente conseguito non risulta fiscalmente rilevante nei 2 periodi di imposta oggetto di concordato.
6. L'adesione al CPB non produce effetti ai fini dell'Iva, che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie.
7. In caso di adesione al CPB, il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti correlati alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva.
8. L'adesione al CPB comporta, altresì, che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, non possano essere effettuati, salvo che in esito all'attività istruttoria condotta dall'Amministrazione Finanziaria siano riscontrate le specifiche cause di decadenza dallo stesso CPB.
9. Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB è previsto un'estensione dei benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili (art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50).
10. Tra le cause di decadenza dal regime è contemplato l'omesso versamento delle somme dovute in esito al concordato.
11. È disposto che l'Amministrazione Finanziaria destini parte della propria capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti che non hanno applicato il CPB.

1.3.1 Redditi di lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo sono disciplinati agli artt. 53 e 54 Tuir.

In particolare, l'art. 53 Tuir dispone che sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, ossia l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel Capo VI, avente ad oggetto i redditi d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata da parte delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni equiparate alle società semplici ai sensi dell'art. 53, c. 3, lett. c) Tuir medesimo.